



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 febbraio 2015
(OR. en)

6426/15

Fascicolo interistituzionale:
2014/0258 (NLE)
2014/0259 (NLE)

SOC 91
EMPL 43
MIGR 11
JAI 103

NOTA PUNTO "A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Consiglio

n. prop. Comm.: 13157/14 - COM(2014) 559 final + 13158/14 - COM(2014) 563 final

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale
- *Accordo di massima*

1. Il 12 settembre 2014 la Commissione ha trasmesso al Consiglio due proposte sui temi in oggetto, aventi due diverse basi giuridiche (cooperazione giudiziaria in materia penale e politica sociale), al fine di autorizzare gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'UE, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'OIL.

2. La Convenzione sul lavoro forzato dell'OIL (Convenzione 29) del 1930 è una delle otto convenzioni fondamentali dell'OIL che formano le norme fondamentali del lavoro. Nel giugno 2014, in occasione della 103^a sessione, la Conferenza internazionale del lavoro ha adottato un Protocollo e una raccomandazione relativi alla Convenzione 29.

Queste nuove norme mirano a intensificare la lotta contro nuove forme di lavoro forzato e a conseguire progressi in materia di cooperazione internazionale e assistenza alle vittime. Il protocollo costituirà, per tutti i membri dell'OIL che lo ratificano, uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, collegato alla convenzione.

3. Il Protocollo contiene aspetti che rientrano nella competenza dell'UE. Le decisioni forniscono agli Stati membri l'autorizzazione di ratificare il Protocollo summenzionato per quanto riguarda tali aspetti, in modo da eliminare gli ostacoli giuridici alla ratifica del Protocollo da parte degli Stati membri stessi.
4. Il 20 febbraio 2015 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato i progetti di decisioni che figurano nei documenti 6424/15 e 6425/15 e ha convenuto di trasmettere tali progetti di decisioni al Consiglio tra i punti "A" per un accordo di massima.
5. Le proposte sono soggette all'approvazione del Parlamento europeo.
6. Le seguenti delegazioni hanno formulato dichiarazioni o hanno mantenuto riserve:
 - CZ, IE e UK hanno formulato dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Coreper (cfr. processo verbale della 2530^a riunione del Coreper) e nel processo verbale del Consiglio (cfr. allegati 1, 2 e 3).
 - MT ha formulato una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio (cfr. allegato 4) precisando che si asterrà dal voto sulle decisioni in oggetto.
 - DE, appoggiata da EL, HU e RO, ha formulato una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio concernente la base giuridica (cfr. allegato 5).

- HU ha mantenuto una riserva generale di esame.
- UK, pur mantenendo una riserva d'esame parlamentare, non è in grado di sostenere le decisioni.

7. Si invita il Consiglio ad approvare, tra i punti "A", l'accordo di massima sui progetti di decisioni che figurano nei documenti 6424/15 e 6425/15.

Fatte salve tale approvazione e la successiva messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il testo sarà presentato al Parlamento europeo per l'approvazione. La proposta sarà successivamente adottata dal Consiglio.

Dichiarazione della Repubblica ceca

La Repubblica ceca desidera sottolineare che sostiene pienamente il suddetto protocollo e pertanto non si opporrà all'adozione delle due decisioni del Consiglio correlate.

Ciò nonostante, da un punto di vista giuridico, la Repubblica ceca desidera esprimere le proprie perplessità quanto all'esistenza di una competenza esclusiva dell'UE e alla necessità di adottare le decisioni proposte, specie tenendo presenti la formulazione dell'articolo 82, paragrafo 2, e dell'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE (due disposizioni che consentono al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire norme o prescrizioni minime) nonché il parere 2/91 in cui la Corte ha concluso specificamente nel quadro dell'OIL che le disposizioni di un accordo internazionale non sono atte a incidere su disposizioni adottate dall'UE, quando l'accordo e la normativa dell'UE fissano norme minime.

Dichiarazione dell'Irlanda

L'Irlanda desidera sottolineare che è pienamente favorevole al Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

L'Irlanda desidera tuttavia precisare che, a suo avviso, la decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del Protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale si applica esclusivamente ai settori che rientrano nella competenza esclusiva dell'UE nella misura in cui il Protocollo può incidere su norme comuni dell'UE.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito desidera far mettere a verbale il proprio sostegno per il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930, nonché la sua intenzione di ratificarlo.

Il Regno Unito desidera che a verbale figuri il suo parere secondo cui dal Protocollo non deriva alcuna competenza esterna esclusiva per l'Unione riguardo all'oggetto di cui alla *decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale*. Non era pertanto obbligatorio che gli Stati membri fossero autorizzati in tal senso a ratificare il Protocollo nell'interesse dell'Unione. Di conseguenza, gli Stati membri avrebbero dovuto poter considerare un'eventuale ratifica del Protocollo a titolo individuale.

Il Regno Unito ritiene inoltre che al progetto di *decisione del Consiglio per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale*, in quanto misura proposta ai sensi della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applichi il protocollo (n. 21) dei trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il Regno Unito non ritiene pertanto di essere automaticamente obbligato, come fa supporre il considerando (9), a partecipare alla decisione del Consiglio semplicemente sulla base della sua partecipazione alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Di conseguenza, il Regno Unito non si avvarrà dell'opzione, a norma del protocollo (n. 21), di partecipazione alla *decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale*.

Dichiarazione della Repubblica di Malta

La Repubblica di Malta appoggia pienamente i contenuti del Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e intende ratificarlo.

La Repubblica di Malta nutre tuttavia forti preoccupazioni sotto il profilo giuridico e procedurale per quanto riguarda le due proposte di decisioni del Consiglio che autorizzano gli Stati membri a ratificare il Protocollo dell'OIL.

La Repubblica di Malta non ritiene che sussista una competenza esclusiva dell'UE derivante dai settori oggetto del Protocollo, dal momento che l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE consentono al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire norme minime e tenendo conto del parere 2/91 in cui la Corte ha concluso, specificamente nel quadro dell'OIL, che le disposizioni di un accordo internazionale non sono atte a incidere su disposizioni adottate dall'UE, quando l'accordo e la normativa dell'UE fissano norme minime. Ciò solleva pertanto questioni circa la necessità e l'adeguatezza delle decisioni del Consiglio proposte. La Repubblica di Malta si rammarica altresì per la mancanza di un'analisi dettagliata, da parte della Commissione, sulla ripartizione delle competenze al fine di giustificare la necessità di dette decisioni, nonché per la mancanza di chiarezza del testo definitivo nel delineare i limiti delle competenze esercitate (esclusive o concorrenti).

Inoltre la Repubblica di Malta non è ancora convinta riguardo all'adeguatezza dell'uso dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE quale base giuridica procedurale, dal momento che in detto articolo si specifica che il Consiglio, "su proposta del negoziatore," può adottare una decisione relativa alla conclusione di accordi tra l'Unione e le organizzazioni internazionali. Quando viene designato un negoziatore ciò deve avvenire tramite decisione del Consiglio come previsto dall'articolo 218, paragrafo 3, seconda parte della frase, del TFUE. In relazione al Protocollo summenzionato, nessun mandato per la negoziazione e l'adozione del Protocollo in occasione della 103^a Conferenza internazionale del lavoro è stato attribuito mediante decisione del Consiglio. Pertanto l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE è, nella migliore delle ipotesi, dubbio come base giuridica procedurale.

Nonostante le succitate preoccupazioni di ordine giuridico, in considerazione dell'importanza del Protocollo che Malta appoggia pienamente, la Repubblica di Malta ha deciso di astenersi dal voto sulle decisioni in oggetto.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, cui aderiscono la Repubblica ellenica, l'Ungheria e la Romania, da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

La Commissione ha presentato due proposte di decisioni del Consiglio che autorizzano gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, per le parti che rientrano nelle competenze dell'Unione (1) conformemente all'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), del TFUE ovvero (2) conformemente all'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE. L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE è citato quale base giuridica procedurale delle decisioni del Consiglio.

La Repubblica federale di Germania sottolinea la rilevanza giuridica e politica del Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Sostiene esplicitamente gli obiettivi degli strumenti e la ratifica del protocollo da parte di tutti gli Stati membri, anche nell'interesse dell'Unione, nonché l'invito rivolto agli Stati membri a ratificarlo, e avvierà quanto prima il processo di ratifica in Germania.

Vi sono tuttavia pareri giuridici contrastanti riguardo alle norme procedurali di base che non è stato ancora possibile comporre. Secondo il punto di vista della Germania l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, utilizzato quale base procedurale, non è idoneo a tale scopo. Tuttavia, a motivo della rilevanza giuridica e politica del Protocollo, la Repubblica federale di Germania è pronta ad approvare le proposte presentate e a non tener conto delle preoccupazioni di ordine procedurale illustrate nella sua osservazione scritta del 23 ottobre 2014. La Repubblica federale di Germania pertanto approva la decisione in oggetto nonostante il suo parere giuridico concernente l'interpretazione dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.

Il governo federale desidera cogliere questa opportunità per esplorare, insieme agli Stati membri e alla Commissione europea, soluzioni valide per conciliare gli interessi procedurali degli Stati membri dell'UE quali componenti autonomi dell'OIL, da una parte, e dell'Unione europea quale custode dell'acquis comunitario, dall'altra.